




Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA



# Assicurazioni Vita



**ABC CONSULTING**  
*FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING*



Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Assicurazioni Vita

## ASPETTI GENERALI

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

# Il Contratto di Assicurazione art. 1882 - Definizione

**L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero **a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.****

Articolo 1882 codice civile

# **Assicurazioni Vita**

## **Scopo delle Assicurazioni Vita**

**Come indicato nell'art. 1882 cod. civile, lo scopo delle assicurazioni vita è quello di coprire rischi attinenti la vita umana.**

**Le Assicurazioni vita coprono nello specifico i seguenti tipi di rischi:**

- ◆ **Il rischio finanziario**
- ◆ **Il rischio premorienza**
- ◆ **Il rischio sopravvivenza**



Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Le Assicurazioni Vita

## LE FIGURE DEL CONTRATTO

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

# Le 4 figure del contratto: Contraente

**Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore.**

**Può essere diverso dall'assicurato, qualora non titolare dell'interesse coperto dalla garanzia assicurativa.**

**Il suo obbligo principale è quello di pagare il premio e di collaborare all'esecuzione del contratto.**

# Le 4 figure del contratto: Assicurato

**Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.**

**Nelle assicurazioni sulla vita, è la persona alla cui vita è riferito il contratto e, quindi, non necessariamente il beneficiario della polizza o il contraente**

# Le 4 figure del contratto: Beneficiario

**Persona che gode i benefici del contratto di assicurazione vita in conseguenza della sua designazione fatta dal contraente nel contratto stesso o con atto successivo.**



# Le 4 figure del contratto: Beneficiario

**Il BENEFICIARIO viene designato dal CONTRAENTE alla stipula del contratto.**

**Il contraente può in ogni momento modificare la designazione (e quindi variare il BENEFICIARIO), con 3 sole eccezioni:**

- ◆ **Rinuncia del contraente al potere di modificazione del beneficiario ed accettazione del beneficiario**
- ◆ **Decesso del contraente**
- ◆ **Si è già verificato l'evento**



Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Le Assicurazioni Vita

## IL PREMIO

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

# Assicurazioni Vita

## Il premio

Si tratta del corrispettivo versato dal contraente per ottenere la prestazione assicurata.

Il premio è quindi il costo sostenuto per acquistare la copertura assicurativa e, nelle assicurazioni vita, può essere distinto in:

- ◆ **Premio di RISCHIO**  
Si tratta della componente del premio che va a coprire eventuali rischi demografici di periodo (copertura del rischio morte)
- ◆ **Premio di RISPARMIO**  
Si tratta della componente del premio che viene accantonata ed investita per garantire a scadenza le prestazioni ipotizzate
- ◆ **CARICAMENTI**  
Si tratta della componente del premio destinata a coprire i costi di acquisizione, gestione e mantenimento del contratto



Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Assicurazioni Vita Codice Civile

## CARATTERISTICHE GIURIDICHE

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

# **Il Contratto di Assicurazione**

**art. 1919: Assicurazioni sulla vita propria o di un terzo**

**L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo.**

**L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso **DEVE** essere provato per iscritto.**

# **Il Contratto di Assicurazione**

## **art. 1920: Assicurazione a favore di un terzo**

**È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.**

**La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.**

**Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto PROPRIO ai vantaggi dell'assicurazione.**

# **Il Contratto di Assicurazione**

## **art. 1920: Assicurazione a favore di un terzo**

### **DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO**

**Tale disposizione comporta in particolare che le somme liquidate in caso di morte dell'ASSICURATO non rientrino nell'asse ereditario.**

**Pertanto gli eredi non potranno in nessun modo rivalersi sulla liquidazione.**

# **Il Contratto di Assicurazione**

## **art. 1921: Revoca del beneficio**

**La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.**

**Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.**

**La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore**



# Il Contratto di Assicurazione

## art. 1922: Decadenza del beneficio

**La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.**

**Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800 codice civile**

**Art.800 cod.civ. - cause di revocazione  
La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.**

# **Il Contratto di Assicurazione**

## **art. 1923: Diritti dei creditori e degli eredi**

**Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare..**

# Assicurazioni Vita

## Cod.Civile - art. 1923

### **IMPIGNORABILITA' ED INSEQUESTRABILITA'**

**Le somme assicurate con i contratti Vita sono impignorabili ed insequestrabili, anche se dovute ad un terzo Beneficiario.**

**Tale restrizione opera anche in caso di fallimento (art. 46 legge fallimentare).**

**Però, una volta che le somme corrisposte sono entrate nel patrimonio del Beneficiario, tornano ad essere aggredibili dai creditori.**

# **Il Contratto di Assicurazione**

## **art. 1924: Mancato pagamento dei premi**

**Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l'assicuratore può agire per l'esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto.**

**La disposizione si applica anche se il premio è ripartito in più rate, fermo restando il disposto dei primi due commi dell'articolo 1901 (mancato pagamento dei premi); in tal caso il termine decorre dalla scadenza delle singole rate.**

# Il Contratto di Assicurazione

## art. 1924: Mancato pagamento dei premi

Se il contraente non paga i premi successivi nel termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il contratto è risolto di diritto, e i premi pagati restano acquisiti dall'assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto dell'assicurazione o per la riduzione della somma assicurata

# **Il Contratto di Assicurazione**

## **art. 1926: Cambiamento di professione dell'assicurato**

**I cambiamenti di professione o di attività dell'assicurato non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione, qualora non aggravino il rischio in modo tale che, se il nuovo stato delle cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione.**

**Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l'assicuratore avrebbe consentito l'assicurazione per un premio più elevato, il pagamento della somma assicurata è ridotto in proporzione del minor premio convenuto in confronto di quello che sarebbe stato stabilito.**

# **Il Contratto di Assicurazione**

## **art. 1926: Cambiamento di professione dell'assicurato**

**(.. continua)**

**Se l'assicurato dà notizia dei suddetti cambiamenti all'assicuratore, questi, entro quindici giorni, deve dichiarare se intende far cessare gli effetti del contratto ovvero ridurre la somma assicurata o elevare il premio.**

**Se l'assicuratore dichiara di voler modificare il contratto in uno dei due sensi su indicati, l'assicurato, entro quindici giorni successivi, deve dichiarare se intende accettare la proposta.**

**Se l'assicurato dichiara di non accettare, il contratto è risolto, salvo il diritto dell'assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso e salvo il diritto dell'assicurato al riscatto. Il silenzio dell'assicurato vale come adesione alla proposta dell'assicuratore.**

**Le comunicazioni e dichiarazioni previste dai commi precedenti possono farsi anche mediante raccomandata.**

# **Il Contratto di Assicurazione art. 1927: Suicidio dell'assicurato**

**In caso di suicidio dell'assicurato, avvenuto prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, l'assicuratore non è tenuto al pagamento delle somme assicurate, salvo patto contrario.**

**L'assicuratore non è nemmeno obbligato se, essendovi stata sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non sono decorsi due anni dal giorno in cui la sospensione è cessata.**





Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Assicurazioni Vita

## TIPOLOGIA DI CONTRATTO

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

# Assicurazioni Vita

## Tipo di Garanzie

Soffermandoci sulle Garanzie offerte, le Assicurazioni Vita possono essere distinte in:

### Assicurazioni caso morte

Prevede il pagamento di un capitale al beneficiario in caso di decesso dell'assicurato.

### Assicurazioni caso vita


Prevede il pagamento di un capitale o di una rendita in caso di sopravvivenza dell'assicurato a scadenza del contratto.

### Assicurazioni miste

Prevede il pagamento al beneficiario sia in caso di sopravvivenza dell'assicurato a scadenza, sia nel caso di una sua premorienza.


# Assicurazioni Vita

## Tipo di Garanzie



# Assicurazioni Vita

## Tipo di Garanzie





Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Assicurazioni Vita “Caso Morte”

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

**Nel caso di assicurazioni per il “caso morte”, l’evento assicurato è il decesso dell’assicurato qualora avvenga nel corso di validità del contratto.**

**Detti contratti coprono il rischio decesso per qualsiasi causa (a differenza delle polizze infortuni, in cui è prevista la copertura limitatamente al caso di infortunio che causi il decesso).**

**In tale ipotesi verrà corrisposto dalla Compagnia di assicurazione un Capitale al beneficiario designato.**

**Scopo di questo tipo di assicurazione è trasferire alla Compagnia di assicurazione il “rischio premorienza”**

# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

A seconda dell'ampiezza temporale offerta dalla copertura assicurativa (solo per un certo periodo di tempo oppure per tutta la durata della vita), possiamo distinguere:

- ◆ Assicurazioni “temporanee caso morte”
- ◆ Assicurazioni a “vita intera”



Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Assicurazioni Vita “Caso Morte”

## ASSICURAZIONI TEMPORANEE CASO MORTE

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING



# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

### Assicurazioni “temporanee caso morte”

**Prevedono il pagamento del capitale previsto da contratto, solo nell'ipotesi in cui il decesso dell'assicurato si manifesti entro la scadenza contrattuale.**

**Decorso tale termine, in assenza di decesso dell'assicurato, nulla sarà dovuto dall'impresa di assicurazione (ecco perché il contratto è chiamato anche “assicurazione di puro rischio”, in quanto il premio versato dal contraente copre solamente il rischio assicurato; se il rischio non si manifesta, nulla è dovuto da parte della compagnia di assicurazione)**

# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

### Assicurazioni “temporanee caso morte”

Le principali forma di polizza “Temporanea Caso Morte” (o TCM), sono:

- ◆ Temporanea a capitale costante (premio annuo o unico): in questa tipologia, il capitale da erogare a fronte del decesso dell'assicurato è prefissato all'atto della sottoscrizione del contratto e rimane fisso fino a scadenza.
- ◆ Temporanea a capitale decrescente (premio annuo o unico): si tratta della polizza che spesso viene richiesta in caso di Mutuo. Il capitale assicurato nel caso di decesso dell'assicurato decresce nel corso del tempo

# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

### Assicurazioni “temporanee caso morte”

#### Periodo di “Carenza”

Tipicamente nelle polizze di questo tipo viene fissato un periodo iniziale, solitamente della durata di 6 mesi (detto carenza), nel corso del quale la copertura assicurativa opera in maniera limitata.

Nello specifico, solitamente durante il periodo di carenza, la garanzia NON è operante per il **decesso dovuto a malattia**, mentre la garanzia è operante per il **decesso dovuto ad infortunio**.

# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

### Assicurazioni “temporanee caso morte”

#### Periodo di “Carenza”

L'assicurato può eliminare detto periodo di carenza, rendendo da subito pienamente operativa la copertura assicurativa (anche per il caso di decesso dovuto a malattia) sottoponendosi ad una visita medica.

Le Compagnie prevedono, in base al Capitale richiesto ed all'età dell'assicurato, una serie di visite ed esami specialistici sempre più accurati (al crescere del Capitale richiesto e/o dell'età dell'assicurato)

# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

### Assicurazioni “temporanee caso morte”

#### Periodo di “Carenza”

**È previsto inoltre un periodo di carenza della durata di 2 anni per il decesso dovuto a suicidio dell'assicurato**

# Assicurazioni Vita

## 2. Tipologia di investimento

**Essendo una polizza di “puro rischio”, il premio versato dal contraente non viene investito allo scopo di accantonare un capitale a favore del cliente/contraente ma va a finire in un particolare fondo, chiamato riserva tecnica, che ha lo scopo di garantire le coperture richieste.**

# Assicurazioni Vita “Caso Morte”

## 1. Garanzie offerte

### Garanzie Accessorie o Complementari

Accanto alla prestazione principale, un capitale al momento del decesso dell'assicurato, possono essere previste contrattualmente, a richiesta del contraente, le seguenti coperture accessorie o complementari:

- ◆ **Decesso da infortunio:** detta copertura prevede la corresponsione agli eredi di un capitale doppio (rispetto a quello base previsto in polizza) nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga per infortunio;
- ◆ **Decesso da infortunio stradale:** detta copertura prevede la corresponsione agli eredi di un capitale triplo (rispetto a quello base previsto in polizza) nel caso in cui il decesso dell'assicurato avvenga per infortunio stradale;



Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Assicurazioni Vita “Caso Morte”

## ASSICURAZIONI “CASO MORTE” VITA INTERA

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING



# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

### Assicurazioni “vita intera”

**In questo caso il rischio assunto dall’impresa assicurativa ha manifestazione certa in quanto la copertura fornita riguarda l’intera vita dell’assicurato (durata dell’assicurazione); l’incertezza è solamente relativa al momento in cui dovrà essere erogata la prestazione, in forma di capitale, ai beneficiari delle somme.**

**Si tratta di un tipico prodotto da utilizzarsi per garantire agli eredi dell’assicurato un capitale con cui fare fronte agli oneri successori e nel contempo non perdere l’opportunità di disporre in vita di parte del denaro accantonato (è prevista la possibilità di riscatti anticipati).**

# Assicurazioni Vita

## 1. Garanzie offerte

### Assicurazioni “vita intera”

Viste le caratteristiche e gli scopi del prodotto, è prevista la possibilità di **RISCATTO** della polizza (prima che si verifichi il decesso).

In questa tipologia di polizza il premio versato dal cliente (nella modalità a premio unico oppure a premio annuale) viene distinto in 2 componenti:

- ◆ Una parte di premio copre il rischio premorienza (il premio di puro rischio)
- ◆ Un'altra parte di premio viene destinata a Risparmio (il premio di risparmio)



Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA

# Assicurazioni Vita “Caso Morte”

## IL PREMIO

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

# Assicurazioni Vita Premio

**Nelle assicurazioni vita “Caso Morte”, il “costo” del premio (ricordiamo che si tratta di un’assicurazione di “puro rischio”) viene influenzato da alcuni fattori, come ad esempio:**

- ◆ **Età dell’assicurato** (tanto più alta è l’età dell’assicurato tanto più costa la copertura, in quanto tanto maggiore è, statisticamente, il rischio assunto dalla compagnia di assicurazione; solitamente non è possibile sottoscrivere un’assicurazione Temporanea Caso Morte dopo il 75 anno di età - dell’assicurato)
- ◆ **Sesso dell’assicurato**; tenuto conto che la vita media delle donne è più lunga rispetto a quella degli uomini (le donne vivono in media più a lungo), a parità di età, una donna pagherà un premio inferiore rispetto ad un uomo;
- ◆ **Capitale che si desidera lasciare agli eredi**; tanto maggiore sarà il capitale, tanto maggiore sarà il rischio che la compagnia si accollerà. Di conseguenza tanto maggiore sarà il premio



Gruppo  
Intermediari  
Assicurativi  
UNIQA


# Assicurazioni Vita

## REGIME FISCALE

**ABC CONSULTING**  
FORMAZIONE, CONSULENZA E COACHING

# Assicurazioni Vita

## 3. Regime Fiscale



# Assicurazioni Vita

## 3. Regime fiscale

**Il trattamento fiscale dei contratti assicurativi è stato riscritto dal Dlgs 18 febbraio 2000, n. 47, che all'articolo 13 si occupa dei contratti di assicurazione, modificando le norme del Tuir relative alla detraibilità dei premi e alla tassazione del capitale o delle rendite corrisposte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita.**

**Tale decreto ha operato la distinzione fondamentale tra contratti di assicurazione aventi a oggetto il rischio morte, l'invalidità permanente e la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e contratti di assicurazione sulla vita con capitalizzazione dei premi versati, che hanno natura prevalentemente finanziaria.**

**Solo con riferimento ai primi, risultano detraibili i premi versati ed esenti le rendite che ne derivano, perché per il secondo tipo di contratti è prevista l'indetraibilità dei premi e la tassazione delle rendite o del capitale.**

# Assicurazioni Vita

## 3. Regime fiscale

**In base alla nuova disciplina, il diritto alla detrazione d'imposta dall'Irpef, nella misura del 19% del premio e nel limite di euro 1.291,14, spetta unicamente ai contratti di assicurazione che abbiano a oggetto la copertura del rischio di morte, invalidità permanente non inferiore al 5% e non autosufficienza al compimento degli atti della vita quotidiana.**

**Per contro, i premi versati sulla base dei contratti di assicurazione cosiddetti finanziari e previdenziali non danno diritto ad alcuna detrazione d'imposta e i rendimenti finanziari maturati in dipendenza di tali contratti sono assoggettabili ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5%.**



# Assicurazioni Vita

## 3. Regime fiscale

### Disciplina fiscale contratti di assicurazione contratti prima del 1° gennaio 2001

#### FASE CONTRIBUTIVA

**Per le assicurazioni Vita contratte prima del 1 gennaio 2001, è prevista un'imposta del 2,5% sui premi versati.**

**Sempre su detti contratti è prevista un'agevolazione fiscale, una detrazione nella misura del 19% del premio versato con un massimo assoluto di 1.291,14€ con un massimo risparmio fiscale ottenibile di 245,32 € (1.291,14\*19%).**

# Assicurazioni Vita

## 3. Regime fiscale

### Disciplina fiscale contratti di assicurazione contratti prima del 1° gennaio 2001

#### FASE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Occorre distinguere tra prestazione:

#### CAPITALE

In questo caso è prevista una tassazione del 12,5% (sulla plusvalenza ottenuta (cioè la differenza tra capitale maturato a scadenza e cumulo dei premi versati)).

Detta tassazione (12,5%) viene ridotta dello 0,25% per ogni anno di durata del contratto eccedente i 10 anni (quindi ad esempio, su un contratto di durata 20 anni, la tassazione sarà del 10%).

#### RENDITA

In questo caso, la rendita corrisposta nel corso dell'anno, concorrevano per il 60% alla determinazione del reddito imponibile

#### SOMME EROGATE IN CASO DI DECESSO

Esenti da imposizioni

# Assicurazioni Vita

## 3. Regime fiscale

### Disciplina fiscale contratti di assicurazione contratti dopo il 1° gennaio 2001

#### FASE CONTRIBUTIVA

Non è più prevista l'imposta del 2,5% sui premi versati (con l'eccezione delle coperture "caso morte" in cui è prevista l'imposta del 2,5%).

Detrazione nella misura del 19% del premio versato con un massimo assoluto di 1.291,14€ con un massimo risparmio fiscale ottenibile di 245,32 € ( $1.291,14 * 19\%$ ) prevista solamente per i contratti di assicurazione che hanno ad oggetto il rischio decesso (polizze vita caso morte)

# Assicurazioni Vita

## 3. Regime fiscale

### Disciplina fiscale contratti di assicurazione contratti dopo il 1° gennaio 2001

**Il trattamento fiscale dei contratti stipulati a partire dal 1 gennaio 2001 cambia a seconda della categoria contrattuale di appartenenza della polizza vita.**

**Si possono distinguere:**

1. **Polizze vita a finalità assicurativa**
2. **Polizze vita a finalità finanziaria**
3. **Polizze vita a rendita vitalizia con finalità previdenziale, ovvero che non consentono il riscatto della rendita successivamente all' inizio della sua erogazione**

# Assicurazioni Vita

## Polizze Vita a Finalità Assicurativa

**Le polizze vita a finalità assicurativa sono:**

- **polizze temporanee caso morte (polizze vita che erogano un capitale esclusivamente al decesso dell'Assicurato);**
- **polizze miste (viene considerata a finalità assicurativa esclusivamente quella parte del contratto che garantisce la copertura dell'evento aleatorio, come il caso di morte dell'Assicurato);**

### Trattamento fiscale dei versamenti

**Detraibilità fiscale, pari al 19% su un massimo di € 1.291,14 della parte di premio destinata alla copertura del costo assicurativo.**

# Assicurazioni Vita

## Polizze Vita a Finalità Assicurativa

### Tassazione delle prestazioni - Caso vita

**A) Liquidazione capitale (in caso di possibilità di riscatto delle prestazioni maturate, o in caso di polizze miste):**

- il capitale liquidato è esente dalla dichiarazione IRPEF;
- la plusvalenza maturata è tassata al 12,50%.

### Tassazione delle prestazioni - Caso morte

**A) Liquidazione del capitale:**

- il capitale liquidato è esente da dichiarazione IRPEF;

**B) Liquidazione della rendita:**

- la rendita erogata non costituisce reddito IRPEF;
- la rivalutazione annua della rendita erogata viene tassata al 12,50% come capital gain.